

Repubblica Italiana



COMUNE DI MIRANDA

Provincia di Isernia

CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE
COPIA
n. 15 del 30-07-2015

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" ANNO 2015: DETERMINAZIONI .

Nell' anno *duemilaquindici* mese di *Luglio* il giorno *trenta* alle ore 20:33 nella sala delle adunanze Consiliari, convocato dal Presidente, si e' riunito il Consiglio Comunale in seduta **straordinaria** di **prima convocazione**.

All'appello risultano presenti le seguenti persone:

N°	Cognome e Nome	Carica	Presenze
1	ING. COLAIANNI DANIEL	PRESIDENTE	Presente
2	TORTOLA MARIAGRAZIA	CONSIGLIERE	Presente
3	LOMBARDOZZI PATRIZIA	CONSIGLIERE	Presente
4	PATRIARCA ANGELA	CONSIGLIERE	Presente
5	DEL MONACO VALENTINA	CONSIGLIERE	Presente
6	PIZZI MARIANTONIETTA	CONSIGLIERE	Assente
7	FERRANTE NIKY	CONSIGLIERE	Assente
8	PIZZI SERGIO	CONSIGLIERE	Presente

9	MARUCCI GAETANO	CONSIGLIERE	Presente
10	GUGLIELMI RAFFAELE	CONSIGLIERE	Assente
11	PIZZI ANGELO	CONSIGLIERE	Presente

PRESENTI: 8 - ASSENTI: 3

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale COLACURCIO EMILIA che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Colaianni Daniel assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Durante la trattazione del punto II dell'ordine del giorno è entrato in aula il consigliere Guglielmi Raffaele; Consiglieri Presenti: N.9; Assenti N.2 (Pizzi Mariantonietta- Ferrante Niky)

Si passa al punto V dell'ordine del giorno;

Prende la parola il Sindaco il quale spiega che si è provveduto ad aumentare l'IMU sulle seconde case che è passata dal 7,60 al 8,60;

IL CONSIGLIO COMUNALE

ASCOLTATO l'intervento;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale, composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e

RICHIAMATO l'art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che *"l'entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU"*;

RICHIAMATO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell'Imposta Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, dall'art. 1, comma 380, della L. 228/2012 e dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013;

RICHIAMATE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo Decreto;

RICHIAMATE le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012, convertito dalla legge 2 maggio 2014 n. 68, e nell'articolo 1, commi 707-728, della L. 147/2013;

RICHIAMATE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

RICHIAMATO l'art. 9 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall'art. 1, comma 729, della L. 147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2013:

- è soppressa la quota di riserva statale di cui all'art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011;
- è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
- i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76% per

gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D;

RICHIAMATO altresì l'art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell'Imposta Municipale Propria;

RICHIAMATO ulteriormente l'art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, con decorrenza dal 01/01/2014, l'esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

RICHIAMATA la L. 147/2013 ed in particolare il comma 707 che ha stabilito, con decorrenza dal 01/01/2014:

- l'esclusione dall'Imposta dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- l'esclusione dal tributo, altresì, delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; dell'immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 del D.L. 06/12/2011, n. 201;
- l'eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l'abitazione principale nel caso di figli di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell'abitazione principale del possessore e la conferma della detrazione di cui all'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 per le abitazioni destinate ad abitazione principale classate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;

RICHIAMATI inoltre il comma 639 dell'art. 1 della L. 147/2013, che ha istituito nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni (TASI), ed il comma 677 del medesimo articolo, in virtù del quale il Comune ha la facoltà di determinare le aliquote della TASI rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;

RICHIAMATA la Circolare MEF n. 2/DF del 29 luglio 2014;

RICHIAMATO altresì l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile all'Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011, nonché dall'art. 1, comma 702, della L. 147/2013;

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011:

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
- il comma 7, il quale permette al comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;
- il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili e da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. I Comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per l'abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, purché ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria;

RICHIAMATO il D.L. 24 gennaio 2015 n. 4 e preso atto che nell'"Elenco dei Comuni Italiani" pubblicato sul sito internet dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), che tiene conto sia dell'altezza indicata nella

colonna "Altitudine del centro (metri)", sia della definizione contenuta nella colonna "Comune montano"; il territorio comunale è definito "T – Totalmente montano", per cui i agricoli sono esenti dall'imposta;

DATO ATTO che a norma dell'art. 1, comma 708, della L. 147/2013 l'imposta non è comunque dovuta per tutti i fabbricati rurali ad uso strumentale;

ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 18/05/2012;

RICHIAMATA la Legge di stabilità 2015 pubblicata in Gazzetta Ufficiale Legge 23.12.2014 n. 190 , G.U. 29.12.2014;

RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale, nel quale è disciplinata altresì l'Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 21/05/2014;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 13.05.2015 (G.U. n. 115 del 20.05.2015) che ha differito al 30 luglio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015;

CONSIDERATO che:

- che il redigendo bilancio di previsione per l'esercizio 2015 presenta elementi di forte criticità che non è possibile compensare con la riduzione agli stanziamenti di parte corrente già ridotti ai livelli minimi consentiti;

- i trasferimenti statali, inoltre, assegnati a questo Ente subiscono nell'anno 2015 una ulteriore riduzione di circa €18.000,00 ;

RITENUTO pertanto dover modificare le aliquote IMU per l'anno d'imposta 2015;

RICHIAMATO l'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 10, comma 4, lettera b, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale stabilisce che: *"A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.*

RICHIAMATO altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede che: *"A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.*

RICHIAMATA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs.

18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

CON la seguente votazione : Consiglieri favorevoli: n.6; contrari:n.=;astenuti .n.3 (Marucci Gaetano, Raffaele Guglielmi, Pizzi Angelo);

DELIBERA

1) di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria anno 2015:

■ **ALIQUOTA 4,50 per mille**

(per **abitazione principale** nelle categorie catastali **A/1, A/8 e A/9**, e relative pertinenze)

■ **ALIQUOTA 7,60 per mille**

(per tutti gli altri immobili del gruppo catastale D "immobili produttivi" con esclusione della categoria D/10 " immobili produttivi e strumentali agricoli " esenti dal 1 gennaio 2014;

ALIQUOTA 8,60 per mille

(per tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili;

Stabilendo il versamento dell'imposta in due rate, la prima con scadenza 16 Giugno e la seconda con scadenza 16 Dicembre, oppure in unica rata, entro il termine del 16 GIUGNO 2015.

2) di confermare le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria 2015:

a) per l'unità immobiliare appartenete alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

3) di Equiparare all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione della suddetta imposta, le unità immobiliari e le relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie A/1, A/7 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale;

4) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione consiliare n.22 del 21.05.2014;

5) di dare atto che con la determinazione delle aliquote suddetto è rispettato il vincolo stabilito dal comma 677 dell'art.1 della legge 147/2013 come risulta dal prospetto seguente:

Tipologia	IMU	TASI	SOMMA
Aliquota ordinaria	8,60	1,0	9,60
Abitazione principale, diversa da quella classificata in A/1, A/8 e A/9	4,5	2,5	7,00
Abitazione principale classificata in A/1, A/8 e A/9	7,6	2,5	10,10

6) di dare atto che la presente deliberazione ha effetto, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, dal 1° gennaio 2015;

7) di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, con le modalità previste dalla normativa;

8) di inviare il presente atto, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 134, 4° comma del D.lgs. n. 267/2000;

ATTESA l'urgenza di provvedere;

CON la seguente votazione : Consiglieri favorevoli: n.6; contrari:n.=;astenuti .n.3 (Marucci Gaetano, Raffaele Guglielmi, Pizzi Angelo);

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" ANNO 2015: DETERMINAZIONI .

ISTRUTTORIA

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000.

Miranda, 28/07/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT.SSA ANTONIA ROCCHIO

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000.

Miranda, 28/07/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT.SSA ANTONIA ROCCHIO

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
F.TO DANIEL COLAIANNI

Il Segretario
F.TO COLACURCIO EMILIA

Il Sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione:

| X | - è divenuta esecutiva poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.lgs n. 267/2000);

| | - diventerà esecutiva decorsi 10 (dieci) giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.lgs n. 267/2000);

Miranda, 30/07/2015

Il Segretario
F.TO COLACURCIO EMILIA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).

Miranda, 06-08-2015

Il Segretario
F.TO COLACURCIO EMILIA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Miranda, 06/08/2015

Il Segretario
COLACURCIO EMILIA
